

Codice A1509A

D.D. 15 febbraio 2018, n. 113

POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.3. D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018. Approvazione del Bando RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternita' e del relativo Manuale di valutazione. Spesa presunta 500.000,00. Accertamento e prenotazione su capp. vari esercizio provvisorio 2018.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

visto il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013;

vista la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020;

vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013;

vista la D.D. n. 351 del 09/05/2017 avente ad oggetto: “Documento di autovalutazione rischio frodi. Acquisizione degli esiti della autovalutazione rischio frodi, approvazione del piano di azione relativo all’adozione di misura di controllo finalizzate ad abbassare il rischio loro di frodi“;

vista la D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione dell’intervento RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità - periodo 2018/2020 che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione della Misura regionale 1.8iv.3.1.3 del POR FSE 2014/2020;

dato atto che la D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018:

- ha disposto che la Misura 1.8iv.3.1.3 dovesse essere realizzata mediante un Bando a sportelli ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 con tempi e modalità di attuazione da definire nell'ambito dei successivi dispositivi attuativi;
- ha approvato la spesa complessiva per la realizzazione della Misura 1.8iv.3.1.3 in € 500.000,00 così ripartita;
 - per € 50.000,00 con le seguenti risorse POR FSE 2014-2020, anno 2018:
 - € 25.000,00 Cap. 179752 FSE
 - € 17.500,00 Cap. 179753 FR
 - € 7.500,00 Cap. 179751 Cof.reg.le,
 - € 150.000,00 con le seguenti risorse POR FSE 2014-2020, anno 2019:
 - € 75.000,00 Cap. 179752 FSE
 - € 52.500,00 Cap. 179753 FR
 - € 22.500,00 Cap. 179751 Cof.reg.le,
 - € 150.000,00 con le seguenti risorse POR FSE 2014-2020, anno 2020:
 - € 75.000,00 Cap. 179752 FSE
 - € 52.500,00 Cap. 179753 FR
 - € 22.500,00 Cap. 179751 Cof.reg.le,
 - per € 150.000,00 con le seguenti risorse che verranno iscritte secondo quanto disposto dall'art. 2 "Finanziamento del Programma Operativo Regionale FSE 2014 2020" della L.R. 14 maggio 2015 n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015", anno 2021:
 - € 75.000,00 Cap. 179752 FSE
 - € 52.500,00 Cap. 179753 FR
 - € 22.500,00 Cap. 179751 Cof.reg.le.

considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 24/2017 di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie" non sono soggette alle limitazioni (impegno mensile per dodicesimi) le spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei Comitati di Sorveglianza e la Misura in oggetto rientra nella fattispecie descritta;

ritenuto pertanto necessario, in conformità con l'Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018:

- approvare il Bando regionale RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità, contenuto nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- approvare il Manuale per la valutazione ex ante delle domande presentate in attuazione del sopra citato Bando, contenuto nell'Allegato B alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- accertare la somma di € 42.500,00 sull'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018, quali quote di risorse riferite al FSE e al Fondo statale di rotazione;
- prenotare l'impegno di € 50.000,00 sull'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018, quali quote di risorse riferite al FSE, al Fondo statale di rotazione e al Cofinanziamento regionale;
- rinviare a successivo atto l'accertamento e la prenotazione delle risorse previste per gli anni 2019 e 2020 ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

preso atto che la D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018 ha individuato:

- il procedimento denominato “Ammissibilità delle domande a sportello di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità – POR FSE 2014-2020” ed il relativo termine di conclusione in 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello, ai sensi del comma 5, art. 8 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” ad integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27/09/2010,
- la Responsabile pro tempore del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti quale responsabile del predetto procedimento;

dato atto che il Nucleo di valutazione dei progetti presentati sarà nominato con apposita determinazione dirigenziale in conformità ai criteri stabili dalla sopra citata D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il D.D.L. n. 286 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.” approvato dalla Giunta regionale in data 21/12/2017, attualmente all'esame del Consiglio regionale;

vista la Legge Regionale n. 24 del 28/12/2017 di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie.”;

vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12/01/2018 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.”;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018;

determina

- di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018 di approvazione dell'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione dell'intervento RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità - periodo 2018/2020, Misura regionale 1.8iv.3.1.3 del POR FSE 2014/2020:

- il Bando regionale RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità, contenuto nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale – spesa complessiva prevista € 500.000,00;
 - il Manuale per la valutazione ex ante delle domande presentate in attuazione del sopra citato Bando, contenuto nell'Allegato B alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di accertare la somma di € 42.500,00 sui sotto indicati capitoli dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.					
importo	capitolo	conto finanziario entrata	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario
25.000,00	28507	2.01.05.01.005	1	1	1
17.500,00	21630	2.01.01.01.001	1	1	1

le somme accertate sui capitoli 28507 e 21630 saranno versate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (cod. versante 84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito delle risorse POR FSE 2014-2020;

- di dare atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;
- di prenotare gli impegni a favore dei beneficiari che si configureranno al termine delle procedure di selezione (Creditori determinabili successivamente), afferenti alle risorse dell' Asse 1 Occupazione, Priorità d'investimento 8iv, Ob. Specifico 3, Azione 1, Misura regionale 3 del POR FSE 2014-2020, per la somma di € 50.000,00 sui sotto indicati capitoli dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.						
Importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario
25.000,00	179752	U.1.04.02.05.000	04.1	3	4	3
17.500,00	179753	U.1.04.02.05.000	04.1	4	4	3
7.500,00	179751	U.1.04.02.05.000	04.1	7	4	3

le somme prenotate con il presente provvedimento saranno ripartite a favore dei beneficiari, con successivo atto, al termine delle procedure di selezione di cui al punto 9 del Bando allegato alla presente determinazione, secondo le modalità ivi previste;

- di rinviare a successivo atto l'accertamento e la prenotazione delle risorse previste per gli anni 2019 e 2020 ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiari: determinabili successivamente

Importo: € 50.000,00

Norma o titolo a base dell'attribuzione: POR FSE 2014-2020 - Misura 1.8iv.3.1.3

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Caprioglio – Dirigente del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti

Modalità di individuazione Beneficiario: bando pubblico.

La Dirigente del Settore

Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

Allegato



**MISURA 1.8iv.3.1.3
POR FSE 2014/2020
Asse I Occupazione,
Priorità d'investimento 8iv, Ob. Specifico 3,
Azione 1
Misura regionale 3**

BANDO REGIONALE

RI.ENT.R.O. Rimanere ENTrambi Responsabili e Occupati

Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità

**In attuazione dell'Atto di Indirizzo approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 12-6378 del 19/01/2018**

ALLEGATO A ALLA D.D. N.

DEL

INDICE

1. PREMESSA	Pag. 3
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA	Pag. 3
3. PERSONE DESTINATARIE / PARTECIPANTI	Pag. 5
4. SOGGETTO BENEFICIARIO E SOGGETTI ATTUATORI	Pag. 6
5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA	Pag. 6
6. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI	Pag. 6
7. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO E SUA DEFINIZIONE A PREVENTIVO	Pag. 14
8. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INCENTIVO	Pag. 14
9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE	Pag. 15
10. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE	Pag. 18
11. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DELL'INCENTIVO A CONSUNTIVO	Pag. 18
12. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI	Pag. 19
13. FLUSSI FINANZIARI	Pag. 20
14. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE	Pag. 20
15. AIUTI DI STATO	Pag. 20
16. TUTELA DELLA PRIVACY	Pag. 20
17. DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 20

1. PREMESSA

L'intervento oggetto del presente bando si concretizza nell'erogazione alla madre lavoratrice di un incentivo *una tantum* finalizzato a "premiare" il suo rientro lavorativo dopo la maternità, anche in caso di adozione o di affidamento di minore, qualora il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisca del congedo parentale.

Nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre l'incentivo viene erogato a fronte del suo rientro lavorativo.

L'incentivo *una tantum* assume carattere addizionale rispetto al premio alla nascita previsto dal comma 353 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Il presente bando è emanato, in attuazione dell'Atto di Indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-6378 del 19/01/2018, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed in particolare alla D.D. n. 807 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto: Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013, di seguito *Si.Ge.Co.*, reperibile all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/formazione/controllo14_20/modulistica.htm.

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1 DENOMINAZIONE MISURA

La presente Misura è denominata "RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità" (codice 1.8iv.3.1.3)

2.2 OBIETTIVO DELLA MISURA

La Regione Piemonte, attraverso il presente Bando, intende favorire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- incentivare il rientro lavorativo delle donne in seguito alla maternità, anche in riferimento ai nuclei monoparentali;
- indurre una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti dalla Legge 53/2000 s.m.i., attuata dal D.Lgs 151/2001 s.m.i.;
- favorire, attraverso la condivisione delle responsabilità familiari tra i generi, la permanenza delle donne nel mercato del lavoro;
- favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità

familiari come previsto dalla L.R. 18 marzo 2009, n. 8 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte”.

2.3 ELEMENTI CARATTERIZZANTI

La Misura viene realizzata mediante un Bando a sportelli ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990. Le domande di incentivo potranno essere inoltrate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte fino al 31/12/2020, salvo precedente esaurimento delle risorse o proroga. Al termine di ogni mese solare, a fronte del loro ricevimento, verrà effettuata la procedura di selezione delle domande pervenute in tale arco temporale, secondo quanto indicato al successivo punto 9. Il termine di conclusione del procedimento denominato “Ammissibilità delle domande a sportello di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità – POR FSE 2014-2020” è definito in 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello, ai sensi del comma 5, art. 8 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

L’intervento si concretizza nell’erogazione alla madre lavoratrice di un incentivo *una tantum* finalizzato a “premiare” il suo rientro lavorativo dopo la maternità, anche in caso di adozione o di affidamento di minore, qualora il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisca del congedo parentale.

Nel caso di nuclei monoparentali composti dalla sola madre l’incentivo viene erogato a fronte del rientro lavorativo della stessa.

L’incentivo può essere erogato per il rientro lavorativo sia delle madri lavoratrici dipendenti del settore privato sia delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici appartenenti alle tipologie di soggetti di cui all’art. 111 “Microcredito” del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ossia le lavoratrici autonome o le imprenditrici, titolari o socie, di microimprese, organizzate in forma individuale, di società di persone (socie accomandatari in caso di società in accomandita semplice) e di società a responsabilità limitata semplificata; ai fini del presente intervento le socie lavoratrici di società cooperative rientrano nella tipologia delle lavoratrici dipendenti.

L’incentivo *una tantum* si configura come un “premio aggiuntivo” per promuovere il rientro al lavoro della madre lavoratrice dopo la maternità, anche in caso di adozione o affidamento di minore, ad integrazione del premio alla nascita previsto dal comma 353 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” il quale dispone che: *A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.*

Il presente incentivo non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del medesimo Testo Unico, come confermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello presentato dalla Regione Piemonte in data 22/05/2017.

L'effettuazione dei pertinenti controlli finalizzati all'erogazione dell'incentivo verrà realizzata anche in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS. Un apposito Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte ed INPS garantirà un idoneo flusso di informazioni finalizzato alla verifica, per quanto di competenza dell'Istituto, della sussistenza delle condizioni richieste dal Bando.

L'incentivo *una tantum* è erogato in una unica soluzione su domanda della madre a fronte del suo rientro lavorativo secondo le tipologie di intervento indicate al successivo punto 6.

Il campo di applicazione del presente intervento è quello contemplato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e s.m.i. .

2.4 MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI DEL POR

La Misura promossa dal presente atto contribuisce, per la sua stessa finalità intrinseca, al perseguimento dei principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e di parità tra uomini e donne così come specificati nella Sezione 11 del POR FSE 2014-2020. L'intervento, infatti, intende incentivare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti dalla Legge 53/2000 e s.m.i. e favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari tra i generi, come previsto dalla Legge regionale 18 marzo 2009 n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte". In particolare la condivisione delle responsabilità di cura, anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le donne e per gli uomini, tende ad aumentare e migliorare la posizione relativa della componente femminile del mondo del lavoro ed è noto come una occupazione femminile di qualità contribuisca necessariamente a favorire la crescita economica dei territori.

3. PERSONE DESTINATARIE / PARTECIPANTI

Sono persone destinatarie dell'intervento le madri in rientro lavorativo dopo la maternità, residenti e/o domiciliate nella regione Piemonte, appartenenti alle seguenti tipologie:

- lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese le socie lavoratrici di società cooperative,
- persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma o di imprenditrice, titolare o socia, in una micro-impresa organizzata in forma individuale, di società di persone (socie accomandatarie in caso di società in accomandita semplice) e di società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 111 "Microcredito" del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

La madre lavoratrice autonoma o imprenditrice deve essere titolare del diritto a fruire del congedo parentale (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.),

4. SOGGETTO BENEFICIARIO E SOGGETTI ATTUATORI

Ai fini del presente atto il soggetto beneficiario è la Regione Piemonte, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020.

5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per la presente Misura ammontano complessivamente ad € 500.000,00 con la classificazione illustrata nel prospetto che segue:

Misura	POR FSE Piemonte 2014/2020	
	Asse/Pdl/Ob. spec./Azione/Misura	Euro
RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità	1.8iv.3.1.3	500.000,00

6. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

PROTOCOLLO D'INTESA CON L'INPS

Un apposito Protocollo d'intesa sottoscritto con l'INPS garantirà un idoneo flusso di informazioni finalizzato al riscontro, per quanto di competenza dell'Istituto, della sussistenza delle condizioni richieste dal Bando. Fatte salve le specificità dei nuclei monoparentali, si procederà, nello specifico e tra l'altro, alla verifica che nel periodo per il quale è richiesto l'incentivo la madre lavoratrice non abbia fruito del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e che ne abbia invece fruito il padre lavoratore dipendente del settore privato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

MADRI LAVORATRICI DIPENDENTI

Destinatarie delle sottostanti 3 tipologie di intervento sono le lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese le socie lavoratrici di società cooperative.

1) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, al termine del congedo di maternità o di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa, se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di congedo parentale.

Requisiti

L'incentivo è erogato *una tantum* a fronte del possesso dei seguenti requisiti:

- la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del congedo parentale per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

I mesi solari di congedo parentale del padre in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono quelli fruiti entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. ¹

L'incentivo **non** viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale nei mesi in cui la madre è in congedo di maternità (periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) oppure fruisca del congedo parentale.

Modalità di erogazione e importo

L'incentivo è erogato *una tantum* al termine della fruizione del congedo parentale da parte del padre e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a:

- € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale con la modalità giornaliera;
- € 200,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ad ore.

Affinché la madre lavoratrice dipendente del settore privato, destinataria dell'intervento, possa presentare domanda per l'erogazione dell'incentivo, il padre lavoratore dipendente del settore privato deve già aver inoltrato all'INPS l'apposita domanda per la fruizione del congedo parentale; è necessario fornire alla Regione Piemonte i dati completi relativi all'INPS di zona presso il quale è stata inoltrata la domanda e l'indicazione dei mesi solari, uguali o eventualmente anche inferiori al periodo richiesto all'INPS, per i quali viene richiesto l'incentivo previsto dal presente bando (vedi nota 1).

Il padre e la madre del/la bambino/a sono resi edotti della circostanza che la veridicità dei dati autocertificati sarà accertata anche mediante l'INPS, nell'ambito dei consueti controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali.

Al fine della verifica della effettiva fruizione del congedo parentale da parte del padre e del rientro/permanenza lavorativa della madre, secondo i requisiti del bando, per l'erogazione dell'incentivo è necessario che la madre richiedente l'incentivo e il padre producano copia conforme all'originale delle rispettive buste paga relative al/ai mese/i nel/i quale/i il padre ha usufruito del congedo al posto della madre e per i quali questa ha chiesto l'incentivo.

I tempi e i modi per la presentazione di tale documentazione saranno comunicati dall'Amministrazione Regionale.

Il/i mese/i solare/i di congedo parentale del padre in riferimento al/ai quale/i è possibile richiedere l'incentivo deve/devono essere compresi nel periodo marzo 2018 – aprile 2021.

¹ es. a fronte di una richiesta all'INPS di congedo parentale da parte del padre dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo.

2) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, al termine della fruizione di un periodo di congedo parentale o di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

Requisiti

L'incentivo è erogato *una tantum* a fronte del possesso dei seguenti requisiti:

- la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

I mesi solari di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono quelli fruiti entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento.²

L'incentivo **non** viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità nei mesi in cui la madre fruisce del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

Modalità di erogazione e importo dell'incentivo

L'incentivo è erogato *una tantum* al termine della fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

Affinché la madre lavoratrice dipendente del settore privato, destinataria dell'intervento, possa presentare domanda per l'erogazione dell'incentivo, il padre lavoratore dipendente del settore privato deve già aver inoltrato all'INPS l'apposita domanda per la fruizione del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità; è necessario fornire alla Regione Piemonte i dati completi relativi all'INPS di zona presso il quale è stata inoltrata la domanda e l'indicazione dei mesi solari, uguali o eventualmente anche inferiori al periodo richiesto all'INPS, per i quali viene richiesto il contributo previsto dal presente bando (vedi nota 2).

Il padre e la madre del/la bambino/a sono resi edotti della circostanza che la veridicità dei dati autocertificati sarà accertata anche mediante l'INPS, nell'ambito dei consueti controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali.

Al fine della verifica della effettiva fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e del rientro/permanenza lavorativa della

² es. a fronte di una richiesta all'INPS di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo.

madre, secondo i requisiti del bando, per l'erogazione dell'incentivo è necessario che la madre richiedente l'incentivo e il padre producano copia conforme all'originale delle rispettive buste paga relative al/ai mese/i nel/i quale/i il padre ha usufruito del congedo al posto della madre e per i quali questa ha chiesto l'incentivo.

I tempi e i modi per la presentazione di tale documentazione saranno comunicati dall'Amministrazione Regionale.

Il/i mese/i solare/i di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento al/ai quale/i è possibile richiedere l'incentivo deve/devono essere compresi nel periodo marzo 2018 – aprile 2021.

3) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, al termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o della fruizione del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua permanenza lavorativa.

Requisiti

L'incentivo è erogato *una tantum* a fronte del possesso del seguente requisito:

- la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro per periodi corrispondenti a mesi solari.

I mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono:

- per il rientro o la permanenza lavorativa dopo il congedo di maternità o dopo la fruizione del congedo parentale, quelli effettuati entro il 12° mese di vita del/la figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento,
- per il rientro o la permanenza lavorativa delle madri aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità, quelli effettuati fino al 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento,

(rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.)³.

L'incentivo è erogato **unicamente** a fronte del rientro o permanenza lavorativa della madre.

Modalità di erogazione e importo dell'incentivo

L'incentivo è erogato *una tantum* al termine del periodo di rientro o permanenza lavorativa e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari ad € 500,00 per mese solare di rientro o permanenza lavorativa.

³ es. a fronte di un rientro o permanenza lavorativa dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo;

La domanda deve contenere l'indicazione dei mesi solari di rientro o permanenza lavorativa per i quali è richiesto l'incentivo (mesi solari effettuati entro il 12° mese di vita del/la figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento, per il rientro o la permanenza lavorativa dopo il congedo di maternità o dopo la fruizione del congedo parentale, e quelli effettuati entro il 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento, per il rientro o permanenza lavorativa delle madri aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità (vedi nota 3).

La madre del/la bambino/a è resa edotta della circostanza che la veridicità dei dati autocertificati sarà accertata anche mediante l'INPS, nell'ambito dei consueti controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali.

Al fine della verifica della effettivo rientro o permanenza lavorativa, secondo i requisiti richiesti dal bando, per l'erogazione dell'incentivo è necessario che la madre richiedente produca copia conforme all'originale delle buste paga relative al/ai mese/i di rientro o permanenza lavorativa per i quali ha chiesto l'incentivo.

I tempi e i modi per la presentazione di tale documentazione saranno comunicati dall'Amministrazione Regionale.

Il/i mese/i solare/i di rientro o permanenza lavorativa della madre per il/i quale/i è possibile richiedere l'incentivo deve/devono essere compresi nel periodo marzo 2018 – aprile 2021.

MADRI LAVORATRICI INDIPENDENTI

Sono destinatarie delle sottostanti 3 tipologie di intervento le persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma o di imprenditrice, titolare o socia, in una micro-impresa organizzata in forma individuale, di società di persone (socie accomandatarie in caso di società in accomandita semplice) e di società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 111 "Microcredito" del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

La madre lavoratrice autonoma o imprenditrice deve essere titolare del diritto a fruire del congedo parentale (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

4) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, al termine del congedo di maternità o di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di congedo parentale.

Requisiti

L'incentivo è erogato *una tantum* a fronte del possesso dei seguenti requisiti:

- la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, titolare o socia, di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di società di persone (socia accomandataria in caso di società in accomandita semplice), di società a responsabilità limitata semplificata, rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del congedo parentale

per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

I mesi solari di congedo parentale del padre in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono quelli fruiti entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. ⁴

L'incentivo **non** viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale nei mesi in cui la madre è in congedo di maternità (periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) oppure fruisca del congedo parentale.

Modalità di erogazione e importo dell'incentivo

L'incentivo è erogato *una tantum* al termine della fruizione del congedo parentale da parte del padre e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a:

- € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale con la modalità giornaliera;
- € 200,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ad ore.

Affinché la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, destinataria dell'intervento, possa presentare domanda per l'erogazione dell'incentivo, il padre lavoratore dipendente del settore privato deve già aver inoltrato all'INPS l'apposita domanda per la fruizione del congedo parentale; è necessario fornire alla Regione Piemonte i dati completi relativi all'INPS di zona presso il quale è stata inoltrata la domanda e l'indicazione dei mesi solari, uguali o eventualmente anche inferiori al periodo richiesto all'INPS, per i quali viene richiesto l'incentivo previsto dal presente bando (vedi nota 4).

Il padre e la madre del/la bambino/a sono resi edotti della circostanza che la veridicità dei dati autocertificati sarà accertata anche mediante l'INPS, nell'ambito dei consueti controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali.

Al fine della verifica della effettiva fruizione da parte del padre del congedo parentale, secondo i requisiti del bando, per l'erogazione dell'incentivo è necessario che il padre produca copia conforme all'originale delle buste paga relative al/ai mese/i nel/i quale/i ha usufruito del congedo al posto della madre e per i quali questa ha chiesto l'incentivo.

I tempi e i modi per la presentazione di tale documentazione saranno comunicati dall'Amministrazione Regionale.

Il/i mese/i solare/i di congedo parentale del padre in riferimento al/ai quale/i è possibile richiedere l'incentivo deve/devono essere compresi nel periodo marzo 2018 – aprile 2021.

⁴ es. a fronte di una richiesta all'INPS di congedo parentale dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo;

5) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, al termine della fruizione di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

Requisiti

L'incentivo è erogato *una tantum* a fronte del possesso dei seguenti requisiti:

- la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, titolare o socia, di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di società di persone (socia accomandataria in caso di società in accomandita semplice), di società a responsabilità limitata semplificata, rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

I mesi solari di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono quelli fruiti entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento⁵

L'incentivo **non** viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità nei mesi in cui la madre fruisce del congedo parentale.

Modalità di erogazione e importo dell'incentivo

L'incentivo è erogato *una tantum* al termine della fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

Affinché la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, destinataria dell'intervento, possa presentare domanda per l'erogazione dell'incentivo, il padre lavoratore dipendente del settore privato deve già aver inoltrato all'INPS l'apposita domanda per la fruizione del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità; è necessario fornire alla Regione Piemonte i dati completi relativi all'INPS di zona presso il quale è stata inoltrata la domanda e l'indicazione dei mesi solari, uguali o eventualmente anche inferiori al periodo richiesto all'INPS, per i quali viene richiesto l'incentivo previsto dal presente bando (vedi nota 5).

Il padre e la madre del/la bambino/a sono resi edotti della circostanza che la veridicità dei dati autocertificati sarà accertata anche mediante l'INPS, nell'ambito dei consueti controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali.

⁵ es. a fronte di una richiesta all'INPS di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo;

Al fine della verifica della effettiva fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità, secondo i requisiti del bando, per l'erogazione dell'incentivo è necessario che il padre produca copia conforme all'originale delle buste paga relative al/ai mese/i nel/i quale/i ha usufruito del congedo e per i quali questa ha chiesto l'incentivo. I tempi e i modi per la presentazione di tale documentazione saranno comunicati dall'Amministrazione Regionale.

Il/i mese/i solare/i di congedo prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità del padre in riferimento al/ai quale/i è possibile richiedere l'incentivo deve/devono essere compresi nel periodo marzo 2018 – aprile 2021.

6) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, al termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa.

Requisiti

L'incentivo è erogato *una tantum* a fronte del possesso del seguente requisito:

- la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, titolare o socia, di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di società di persone (socia accomandataria in caso di società in accomandita semplice), di società a responsabilità limitata semplificata rientra o permane al lavoro per periodi corrispondenti a mesi solari (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

I mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono quelli effettuati entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento.

Nel caso in cui tale figlio/a sia in situazione di grave disabilità, i mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono quelli fruiti fino al 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento⁶.

L'incentivo è erogato **unicamente** a fronte del rientro o permanenza lavorativa della madre.

Modalità di erogazione e importo dell'incentivo

L'incentivo è erogato *una tantum* al termine del periodo di rientro o permanenza lavorativa e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari ad € 500,00 per mese solare di rientro o permanenza lavorativa.

La domanda deve contenere l'indicazione dei mesi solari di rientro o permanenza lavorativa per i quali è richiesto l'incentivo (mesi solari effettuati entro il 12° mese di vita del/la figlio/a o il 12° mese

⁶ es. a fronte di un rientro o permanenza lavorativa dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo;

dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento, per il rientro lavorativo dopo il congedo di maternità o dopo la fruizione del congedo parentale, e quelli effettuati entro il 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento, nel caso in cui tale figlio/a sia in situazione di grave disabilità – vedi nota 6).

La madre del/la bambino/a è resa edotta della circostanza che la veridicità dei dati autocertificati sarà accertata anche mediante l'INPS, nell'ambito dei consueti controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali.

Il/i mese/i solare/i di rientro lavorativo della madre per il/i quale/i è possibile richiedere l'incentivo deve/devono essere compresi nel periodo marzo 2018 – aprile 2021.

7. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO E SUA DEFINIZIONE A PREVENTIVO

Il riconoscimento dei costi nell'ambito della Misura prevista dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 e delle normative vigenti.

L'incentivo a preventivo viene riconosciuto alla singola persona destinataria secondo quanto indicato al punto precedente e sulla base dei dati autocertificati in domanda.

L'incentivo è riconosciuto con riferimento ai mesi solari di fruizione del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o di rientro o permanenza lavorativa a far data da marzo 2018 (mese solare successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) fino ad aprile 2021.

8. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INCENTIVO

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte dalle persone aventi i requisiti di cui al precedente punto 6.

8.1 FORMA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il bando e il modello di domanda possono essere scaricati dal seguente sito web:
www.regione.piemonte.it/diritti/web/bandi .

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte (inclusa la sezione, sottoscritta e completa di fotocopia del documento d'identità, relativa al padre del/la bambino/a) stampata, sottoscritta dall'intestatario e completata dalla fotocopia del documento di identità della firmataria; dovrà poi essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

1) spedizione dell'originale della domanda via posta, tramite raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

Regione Piemonte
Direzione Coesione sociale,
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti
Via Magenta 12 – 10128 TORINO

2) invio della scansione della domanda, in formato PDF – PDF/A, da un indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo PEC: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it , indicando nell’oggetto: “**Bando RIENTRO**”.

Approfondimenti sulla PEC nella Regione Piemonte sono consultabili all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/).

Nel caso di inoltro della domanda via PEC da parte delle imprenditrici la domanda deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE da una PEC personale e non dalla PEC della impresa/società della quale la firmataria della domanda è titolare o socia. Eventuali domande pervenute dalla PEC della impresa/società saranno considerate irricevibili.

Non verranno accettate domande inoltrate con modalità differenti da quelle previste.

Le domande di contributo dovranno essere inoltrate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte **e fino alle ore 23.59 del giorno 31/12/2020**, salvo esaurimento delle risorse o proroga termini.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni del recapito né per eventuali disguidi postali, tecnici o comunque imputabili a fatto di soggetti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

8.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI AMMISSIBILITÀ

La domanda deve essere completa di ogni sua sezione e corredata di copia fotostatica dei documenti di identità, in corso di validità, della madre del bambino/a che presenta la domanda nonché del padre del bambino/a.

9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Al termine di ogni mese solare, a fronte del ricevimento di domande di incentivo, verrà effettuata la procedura di selezione delle domande pervenute in tale arco temporale.

In sede di selezione delle operazioni a valere sul presente bando vengono applicate le specificazioni previste nel documento recante “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni”, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 15 – 1644, con particolare riferimento al paragrafo 3.2.4 *Valutazione dei finanziamenti diretti alle persone*.

Ai sensi del citato documento, la procedura di selezione si articola in tre fasi:

- la verifica di ammissibilità alla selezione;
- l’istruttoria e la valutazione delle proposte;

- la comunicazione degli esiti della selezione.

9.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

9.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità viene svolta dagli uffici regionali competenti e si realizza espletando i controlli sotto indicati:

- 1) Conformità della domanda rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previsti dal bando;
- 2) Verifica dei requisiti della persona che presenta domanda per l'erogazione dell'incentivo.

1) Conformità della domanda rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previsti dal bando

Nel caso di imprenditrici, vengono considerate irricevibili le domande pervenute dalla PEC della impresa/società della quale la firmataria della domanda è titolare o socia. In questo caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ai sensi dell' art. 4 della L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Non sono ammissibili le domande:

- inviate con modalità e termini differenti da quelli previsti al punto 8;
- prive della firma della persona che presenta la domanda;
- firmate da un soggetto diverso dal soggetto intestatario della domanda;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della domanda;
- pervenute successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili oppure oltre ai termini previsti dal presente bando (salvo proroghe);
- i cui mesi solari di riferimento per la richiesta di incentivo siano antecedenti o successivi al periodo indicato al punto 6 (nel caso di validità parziale la domanda viene ammessa relativamente ai periodi validi).

2) Verifica dei requisiti della persona che presenta domanda per l'erogazione dell'incentivo

Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che non abbiano titolo di partecipazione o non possiedano i requisiti di cui al punto 6.

9.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità

Le domande conformi ai requisiti essenziali per la partecipazione, come sopra dettagliati, sono ammesse alla valutazione di merito.

Le domande non conformi sono considerate inammissibili.

Nel caso in cui la domanda presentasse carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali verrà assegnato il termine di 5 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale.

Nel caso in cui la verifica di ammissibilità abbia esito negativo la Regione Piemonte lo comunica al soggetto candidato con le relative motivazioni, stabilendo il termine per presentare le eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento. La Regione Piemonte, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda, che potrà così essere sottoposta alla valutazione di merito.

9.2 VALUTAZIONE DI MERITO

9.2.1 Procedure per la valutazione di merito

La valutazione di merito delle domande ammesse è affidata ad un Nucleo di valutazione, costituito nell'ambito delle Direzioni regionali Coesione sociale, le cui persone componenti sono individuate sulla base di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alla materia oggetto del Bando. La sua nomina e le modalità di lavoro, avvengono in conformità alle disposizioni di cui al punto 7 del citato documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" e con le indicazioni dell'Atto di indirizzo e del Bando.

9.2.2 Classi, oggetti, criteri ed indicatori per la valutazione di merito

Destinatario della presente Misura sono le persone aventi i requisiti di cui al punto 6.

Alle candidature che hanno superato le verifiche di ammissibilità, nel rispetto di quanto previsto dal citato documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" e alla luce di quanto stabilito dall'Atto di indirizzo (paragrafo 8), in considerazione della tipologia e delle finalità dell'intervento che si intende realizzare (erogazione di incentivi per favorire il rientro lavorativo delle madri dopo la maternità), si applica quale unica classe di valutazione la A, relativa al "Soggetto proponente".

I criteri in cui si articola tale Classe e i relativi pesi sono riportati nel prospetto sottostante.

Classe A - Criteri riferiti all'idoneità del soggetto proponente

Descrizione		Punteggio
Oggetto A.1	CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE	
Criterio A.1.1	Numero di figli/e totali alla data della domanda (1 punto per ogni figlio/a fino ad un massimo di 5 punti)	Max 5
Criterio A.1.2	Madre lavoratrice appartenente ad un nucleo monoparentale composto dalla sola madre	15
Criterio A.1.3	Incentivo richiesto con riferimento a figlio/a in situazione di grave disabilità	10
TOTALE A.1		Max 30

Oggetto A.2	CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI CURA FAMILIARI DEL SOGGETTO PROPONENTE *	
A.2.1	Numero di mesi solari di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità fruiti dal padre in riferimento ai quali è richiesto l'incentivo (1 punto ogni mese solare)	Max 10
	TOTALE A.2	Max 10

CLASSE A	TOTALE PUNTEGGIO SOGGETTO PROPONENTE	Max 40
-----------------	---	---------------

* Non applicabile in caso di nucleo monoparentale

Maggiori dettagli vengono definiti nel Manuale per la valutazione delle domande, allegato al presente bando.

9.2.3 Esiti della valutazione

A seguito del procedimento di valutazione la Direzione Coesione sociale - Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti approva le seguenti graduatorie:
domande respinte in istruttoria,
domande ammesse all'incentivo,
domande respinte per esaurimento delle risorse.

Le graduatorie delle domande ammesse all'incentivo sono formulate mediante ordinamento decrescente in relazione al punteggio totale ottenuto. In caso di parità di punteggio, ai fini della graduatoria, verrà considerato l'ordine cronologico di arrivo. L'incentivo verrà concesso fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.

Dell'esito della valutazione viene data comunicazione alla persona intestataria della domanda di incentivo.

10. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 punto 9 del Reg. (UE) 1303/2013, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

In base a quanto sopra, nell'ambito del presente bando, per operazione si intende ogni singola domanda di incentivo pervenuta.

11. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DELL'INCENTIVO A CONSUNTIVO

L'importo dell'incentivo a consuntivo viene rideterminato, in riferimento all'incentivo concesso, a seguito della verifica della veridicità dei dati autocertificati, anche in collaborazione con l'INPS, e della presentazione della seguente documentazione:

MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE:

- copia conforme all'originale della/e busta/e paga della madre e del padre (o della sola madre nel caso di nucleo monoparentale), con riferimento al/ai mese/i nel/i quale/i per il/i quale/i è stato richiesto l'incentivo.

MADRE LAVORATRICE INDIPENDENTE:

- copia conforme all'originale della/e busta/e paga del padre, salvo il caso di nucleo monoparentale, con riferimento al/ai mese/i nel/i quale/i per il/i quale/i è stato richiesto l'incentivo;

I tempi e i modi per la presentazione di tale documentazione saranno comunicati dall'Amministrazione Regionale.

L'incentivo viene corrisposto direttamente alle persone destinatarie a fronte del possesso dei requisiti di cui al punto 6, dell'esito positivo delle pertinenti verifiche nonché della presentazione della domanda di pagamento, nei modi e nei tempi che saranno comunicati dall'Amministrazione regionale.

Si evidenzia che la domanda di pagamento è il documento a mezzo del quale viene formalizzata dalla persona destinataria la richiesta di corresponsione dell'incentivo sulla base degli esiti delle verifiche.

L'erogazione avverrà tramite accredito sul conto corrente bancario o postale intestato alla persona fisica firmataria della domanda.

12. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

Qualora gli uffici incaricati dei controlli previsti per l'operazione riscontrassero la perdita dei requisiti previsti o si riscontrassero dichiarazioni false o mendaci rese dalla persona destinataria nella domanda o nella successiva documentazione, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, la Regione Piemonte provvederà alla revoca dell'incentivo.

La revoca potrà comportare la richiesta di restituzione delle somme eventualmente indebitamente erogate, oltre ad eventuali oneri, secondo la normativa vigente.

13. FLUSSI FINANZIARI

Il flusso finanziario avviene esclusivamente tra la Regione Piemonte e le singole persone destinatarie.

L'Amministrazione, sulla base di quanto riportato all'art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013 e previo esito positivo delle verifiche di cui al punto 11, assicura l'erogazione alle persone destinatarie dell'importo totale dell'incentivo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, fermo restando le motivazioni di sospensione di tale termini dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità. Si evidenzia

che la domanda di pagamento è il documento a mezzo del quale viene formalizzata dalla persona destinataria la richiesta di corresponsione dell'incentivo sulla base degli esiti delle verifiche.

Per l'eventuale recupero degli importi di cui al punto precedente, i relativi procedimenti amministrativi sono disposti dall'Autorità di Gestione, secondo quanto previsto dal documento "PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ E DEI RECUPERI" approvato con D.D. n. 807 del 15/11/2016 di approvazione del Si.Ge.Co., mentre eventuali procedimenti legali vengono demandati dalla stessa AdG all'Avvocatura regionale.

14. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

Le persone destinatarie devono inviare una dichiarazione di conclusione del periodo per il quale è richiesto l'incentivo, contemporaneamente alla eventuale presentazione della documentazione di cui al punto 11.

L'Amministrazione regionale considera conclusa la singola operazione alla data di consegna della suddetta dichiarazione.

15. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

16. TUTELA DELLA PRIVACY

L'amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003 s.m.i.) e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente atto e per tutti gli adempimenti connessi. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità a procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi.

I dati raccolti sono conservati a cura dei settori competenti e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati rilevati nell'ambito delle operazioni di cui al presente atto è il Presidente della Regione Piemonte, responsabile del trattamento è il Direttore regionale della Direzione Coesione sociale, al quale le persone interessate possono rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Le somme erogate nell'ambito del presente bando si configurano quali contributi ex art. 12 della legge n. 241/1990.

L'incentivo non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'art. 6 del medesimo Testo Unico, come confermato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello presentato dalla Regione Piemonte in data 22/05/2017.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, all'incentivo non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti.

17.2 ADEMPIMENTI INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014 2020 della Regione Piemonte, il soggetto beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti, necessarie per la quantificazione degli indicatori indicati nel PO FSE e nell'Allegato I al Reg. (UE) 1304/2013.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alla vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse all'Autorità di Gestione secondo le tempistiche e le modalità che potranno anche essere definite in successive disposizioni di dettaglio.

17.3 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine di conclusione del procedimento denominato "Ammissibilità delle domande a sportello di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità – POR FSE 2014-2020", cui alla presente Misura 1.8iv.3.1.3, è definito in 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello, ai sensi del comma 5, art. 8 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" ad integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27/09/2010.

17.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi della Legge regionale n. 14/10/2014 n. 14 e della L. 7/8/1990 n. 241, responsabile del procedimento è la/il responsabile pro tempore del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione sociale.

Per informazioni relativamente al presente bando è possibile contattare Silvana DOTTA o Gianpiera LISA - mail: pariopportunita-fse@regione.piemonte.it .

17.5 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi sono quelli elencati nell'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione dell'intervento RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità approvato con D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018, che qui si intendono interamente richiamati.



**POR FSE 2014-2020
Misura 1.8iv.3.1.3
Asse I Occupazione,
Priorità d'investimento 8iv, Ob. Specifico 3,
Azione 1
Misura regionale 3**

MANUALE PER LA VALUTAZIONE EX-ANTE DELLE DOMANDE

PRESENTATE IN ATTUAZIONE DEL BANDO REGIONALE

RI.ENT.R.O. Rimanere ENTrambi Responsabili e Occupati

-

Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità

PERIODO 2018-2020

**In attuazione dell'Atto di Indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 12-6378 del 19/01/2018**

ALLEGATO B ALLA D.D N. DEL

La valutazione delle domande avviene nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione adottati mediante la DGR n. 15-1644 del 29/06/2015 per le azioni afferenti il POR-FSE – 2014/2020.

La Misura viene realizzata mediante un Bando a sportelli ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990. Le domande di incentivo potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte - BURP fino al 31/12/2020, salvo precedente esaurimento delle risorse o proroga. Al termine di ogni mese solare, a fronte del ricevimento di domande, verrà effettuata la procedura di selezione delle domande pervenute in tale arco temporale, secondo quanto indicato nel bando. Il termine di conclusione del procedimento denominato "Ammissibilità delle domande a sportello di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità – POR FSE 2014-2020" è definito dalla D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018 in 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello, ai sensi del comma 5, art. 8 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

1. NUCLEO DI VALUTAZIONE

COMPOSIZIONE

La valutazione delle domande è affidata dal Direttore pro tempore della Direzione regionale Coesione sociale ad un Nucleo di valutazione, individuato con specifico atto di nomina. Le persone componenti del Nucleo vengono individuate sulla base di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alla materia oggetto del Bando. L'atto di nomina del nucleo di valutazione include le relative modalità organizzative. Il Nucleo è costituito nell'ambito della Direzione regionale Coesione sociale.

INSEDIAMENTO E COMPITI

Il Nucleo di valutazione si insedierà entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Bando sul BURP e rimarrà attivo fino al trentesimo giorno successivo a quello di chiusura del bando.

Nel primo incontro, in seduta plenaria, il Nucleo di valutazione definirà l'agenda e la metodologia di lavoro, nel rispetto di quanto previsto nell'atto di nomina.

Il Nucleo di valutazione riceverà le domande pervenute in ogni mese solare di apertura del Bando entro i primi 5 giorni del mese solare successivo.

Al termine della seduta di insediamento sarà redatto un verbale dal quale risulteranno le decisioni operative assunte.

Il Nucleo opererà per completare i lavori di valutazione almeno 5 giorni prima della scadenza del procedimento.

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri di valutazione definiti nel bando, annotando, ove necessario, le relative motivazioni/specificazioni in corrispondenza degli appositi campi.

La griglia di valutazione dovrà essere sottoscritta da tutte le persone valutatrici nonché dalla Responsabile del procedimento.

Al termine di ogni mese solare di valutazione sarà redatto un verbale riportante il numero delle domande valutate e l'esito della valutazione, nonché una breve sintesi della/e seduta/e effettuata/e; a ogni verbale sarà allegato il relativo foglio presenze.

Al termine di tutte le procedure di valutazione, nell'ultima seduta, che avviene in plenaria, dovrà essere redatto un Verbale finale sull'attività svolta dal Nucleo di valutazione che ne riporti le principali risultanze.

Il verbale finale dovrà essere sottoscritto dall'intero Nucleo di valutazione e rimarrà agli atti della Direzione regionale Coesione sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti.

2. FATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITO

Ai fini del presente manuale di valutazione vengono adottate le seguenti definizioni:

- **Classi della valutazione:** rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici oggetti di valutazione e su cui la persona valutatrice è chiamata ad esprimersi;
- **Oggetti di valutazione:** sono oggetti specifici che rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari dell'operazione posta a finanziamento;
- **Criteri:** rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti;
- **Indicatori:** sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e che supportano la formulazione di un giudizio; un indicatore deve produrre un'informazione sintetica, semplice e che può essere facilmente e univocamente rilevata e compresa;
- **Standard di riferimento:** definiscono i livelli di riferimento lungo una dimensione normativa o una scala, in relazione ai quali una domanda viene valutata, per ciascun oggetto, rispetto ad un dato criterio;
- **Sistema di pesi:** rappresenta l'ordinamento delle preferenze/scelte e indica se un criterio è più (o meno) importante di un altro nella formulazione di un giudizio; il sistema di pesi associato ad un criterio può essere espresso come una percentuale (esso è utilizzato in particolare nell'analisi multicriteria).
- **Punteggio:** costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del quale viene definita la graduatoria delle domande valutate.

3. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Alle candidature che hanno superato le verifiche di ammissibilità, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", alla luce di quanto stabilito dall'Atto di indirizzo e dal Bando, in considerazione della tipologia e delle finalità dell'intervento che si intende realizzare (erogazione di incentivi per favorire il rientro lavorativo delle madri dopo la maternità) si applica la sola classe di valutazione "A-Soggetto proponente".

Classe A (max 40 punti) - Soggetto proponente

Oggetto A.1 (max 30 punti) – Caratteristiche del Soggetto proponente

Criterio A.1.1 (max 5)		
Numero di figli/e totali alla data della domanda		
Indicatore	Standard di riferimento	Punti
Numero di figli/e totali alla data della domanda (<i>max 5 punti</i>)	1 figlio/a	1
	2 figli/e	2
	3 figli/e	3
	4 figli/e	4
	5 o più figli/e	5

Descrizione degli elementi da usare nella attività di valutazione:

- Numero di figli/e totali alla data della domanda (1 punto per ogni figlio/a fino ad un massimo di 5 punti).

Criterio A.1.2 (15 punti)			
Madre lavoratrice appartenente a nucleo monoparentale composto dalla sola madre			
Indicatore	Standard di riferimento		Punti
Madre lavoratrice appartenente a nucleo monoparentale composto dalla sola madre (15 punti).	<i>Si</i>	La madre lavoratrice appartiene a nucleo monoparentale composto dalla sola madre	15
	<i>No</i>	La madre lavoratrice non appartiene a nucleo monoparentale composto dalla sola madre	0

Descrizione degli elementi da usare nella attività di valutazione:

- La madre lavoratrice appartiene o meno a nucleo monoparentale composto dalla sola madre.

Criterio A.1.3 (10 punti)			
Incentivo richiesto con riferimento a figlio/a in situazione di grave disabilità			
Indicatore	Standard di riferimento		Punti
Incentivo richiesto con riferimento a figlio/a in situazione di grave disabilità (10 punti).	<i>Si</i>	Incentivo richiesto con riferimento a figlio/a in situazione di grave disabilità	10
	<i>No</i>	Incentivo richiesto con riferimento a figlio/a non in situazione di grave disabilità	0

Descrizione degli elementi da usare nella attività di valutazione:

- Incentivo richiesto o meno con riferimento a figlio/a in situazione di grave disabilità.

Oggetto A.2 (max 10 punti) – Condivisione delle responsabilità di cura familiari del soggetto proponente

Criterio A.2.1 (max 10 punti)			
Numero di mesi solari di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità fruiti dal padre in riferimento ai quali è richiesto l'incentivo			
Indicatore	Standard di riferimento		Punti
Numero di mesi solari di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità fruiti dal padre in riferimento ai quali è richiesto l'incentivo (max 10 punti).	1 mese solare		1
	2 mesi solari		2
	3 mesi solari		3
	4 mesi solari		4
	5 mesi solari		5
	6 mesi solari		6
	7 mesi solari		7
	8 mesi solari		8
	9 mesi solari		9
	10 o più mesi solari		10

Descrizione degli elementi da usare nella attività di valutazione:

- Numero di mesi solari fruiti dal padre di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento ai quali è richiesto l'incentivo (1 punto ogni mese solare fino ad un massimo di 10 punti).